

§ 139. - D.M. 15 gennaio 1998. Approvazione del regolamento per l'organizzazione e la gestione della riserva naturale marina di Capo Rizzuto (G.U. 1 giugno 1998 n. 125).

Art. 1. (Soggetto attuatore). Alla provincia di Crotona è affidata l'organizzazione e la gestione della riserva marina «Capo Rizzuto» per il raggiungimento delle finalità istituzionali segnatamente indicate nel decreto istitutivo della riserva medesima.

Art. 2. (Organi di gestione). Sono organi di gestione della riserva:

- a) il responsabile della riserva;
- b) la commissione della riserva;
- c) il comitato consultivo tecnico-scientifico.

Art. 3. (Responsabile della riserva). Al responsabile della riserva, nominato dall'Ente gestore, compete:

- a) l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente per il perseguimento delle finalità proprie della riserva;
- b) l'amministrazione contabile della riserva;
- c) la predisposizione, di intesa con il comitato consultivo tecnico scientifico, di programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;
- d) la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione della riserva e del programma di gestione annuale correlato al piano, con specifica previsione degli stanziamenti necessari:
 - 1) per la ricerca scientifica;
 - 2) per l'attività didattica educativa;
 - 3) per le attività divulgative, suddividendoli fra parte capitale e parte corrente;
- e) la disciplina delle attività di pesca marittima professionale nella zona di riserva generale e di riserva parziale, al fine di consentire l'esercizio, in modo razionale e mirato, unicamente da parte dei pescatori residenti nell'area della riserva marina;
- f) la disciplina delle attività di pesca sportiva nelle zone di riserva generale e di riserva parziale, determinando, modalità, attrezzi e periodi consentiti;
- g) la disciplina, delle attività antropiche nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella riserva e nella zona dei trenta metri dal confine demaniale e entro la quale la realizzazione di nuove opere è subordinata ad autorizzazione dell'Ente gestore;
- h) la disciplina dell'attività di visite guidate nelle aree della riserva;
- i) l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l) l'istituzione e la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili della riserva marina;
- m) l'inoltro alle autorità vigilanti dei rapporti periodici sull'andamento della riserva predisposti dal comitato consultivo tecnico scientifico;
- n) la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento della riserva, con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal comitato consultivo tecnico scientifico, da inoltrare al Ministero dell'ambiente con le eventuali osservazioni della commissione di riserva.

Art. 4. (Commissione di riserva). La commissione di riserva, composta ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come integrata e modificata dal punto 10 dell'art. 2 della legge n. 349/1996, affianca l'Ente gestore in tutte le attività amministrative, gestionali, promozionali e di funzionamento della riserva.

La commissione è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il capo del compartimento, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o con avviso telegrafico, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della data di riunione, per esprimere pareri sulle determinazioni da adottare per la gestione e il funzionamento della riserva e, in particolare, per l'esercizio di tradizionali attività economiche e di pesca da parte delle popolazioni residenti, sui programmi, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

La commissione può formulare proposte e avanzare suggerimenti per tutto quanto concerne il funzionamento della riserva, dei quali dovrà comunque essere data comunicazione all'amministrazione vigilante in occasione della redazione della relazione annuale. A tal fine la commissione ha facoltà di autoconvocarsi, tramite la propria segreteria, e di fissare l'ordine del giorno qualora lo richieda un quorum del 51% dei membri della commissione.

La commissione della riserva deve essere necessariamente riunita per esprimere il parere:

- 1) sul piano di valorizzazione ambientale ed economica della riserva;
- 2) sul programma annuale di gestione e sui piani di spesa relativi alle attività tecnico-scientifiche, didattico-educative e divulgative della riserva;
- 3) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 4) sulla relazione annuale redatta dall'Ente gestore sul funzionamento della riserva.

La commissione di riserva si avvale di una propria segreteria composta da personale civile o militare della capitaneria di porto nel numero massimo di due persone.

Ai componenti della commissione che risiedono fuori dall'area del comune di Capo Rizzuto verrà corrisposto per ogni seduta, dietro presentazione della documentazione giustificativa, un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nei limiti di cui alla vigente normativa in trattamento di missione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 5. (Comitato consultivo tecnico scientifico). Il comitato consultivo tecnico scientifico è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare sentiti l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e la commissione di riserva.

I componenti del comitato consultivo tecnico-scientifico durano in carica quattro anni.

Esso è composto da:

- il responsabile della riserva, che lo presiede;
- un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;
- un esperto dell'Università della Calabria - desi-

gnato dalla regione Calabria;
- un archeologo - designato dalla soprintendenza archeologica della Calabria.

Ad esso sono demandati compiti di ausilio al responsabile ed alla commissione di riserva.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico su richiesta del responsabile della riserva sentita la commissione, predisponde annualmente il programma di ricerca scientifica e ne controlla l'esecuzione, nonché propone programmi di attività didattiche e divulgative.

Il comitato tiene informati gli organi di gestione della riserva sull'attività svolta e sui programmi di salvaguardia dell'ambiente, dei beni culturali e di ogni forma di vita autoctona, nonché sulle attività di campionamento delle acque, dei fondali o di specie animali o vegetali a scopi scientifici.

Alla fine di ogni anno il comitato consultivo tecnico-scientifico predisponde una relazione sulle proprie attività di ricerca.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico esprime parere in merito a ogni atto di straordinaria amministrazione relativo a problematiche tecniche e scientifiche, didattico-educative e di divulgazione della conoscenza del mare.

Ai membri comitato consultivo tecnico-scientifico spetta il compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6. (Organizzazione della riserva). L'Ente gestore è autorizzato a stipulare contratti di fornitura e di servizi con società, enti o istituti allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sentita la commissione di riserva.

Art. 7. (Gestione della riserva). La gestione della riserva è finanziata con le seguenti entrate:

- a) contributo statale straordinario e decrescente fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia gestionale;
- b) contributo di enti pubblici e privati e di privati;
- c) proventi economici dei servizi e delle autorizzazioni resi ai privati;
- d) proventi di iniziative economiche direttamente attivate dall'ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione di affidamento.

Le entrate e le spese dovranno risultare in un apposito prospetto riepilogativo, allegato al bilancio provinciale, costituendone parte integrante.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ente gestore dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Entro il 30 marzo di ogni anno deve essere predisposto il conto consuntivo riferito all'anno precedente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 8. (Controllo amministrativo-contabile). Il controllo amministrativo-contabile alla gestione della riserva marina è realizzato secondo la normativa prevista per gli enti locali.

Art. 9. (Ricerca scientifica). La responsabilità della ricerca scientifica nell'arca della riserva marina è demandata al comitato di cui all'art. 5.

Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica della riserva, elaborati dal comitato stesso, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti o organismi esterni.

Le attività di ricerca scientifica possono comprendere programmi individuali o collettivi. La ricerca scientifica, nell'ambito della riserva, potrà anche essere condotta autonomamente da istituti, enti o organismi esterni, nei limiti e con le modalità indicati dal comitato tecnico scientifico sempreché autorizzata dall'ente di gestione. In ogni caso i programmi di ricerca dovranno esplicitare:

- 1) l'oggetto, le finalità, le modalità e la durata della ricerca;
- 2) i nominativi dei partecipanti al programma di ricerca con l'individuazione del responsabile del programma;
- 3) l'impegno da parte del responsabile del programma di ricerca di fornire, al responsabile della riserva almeno cinque copie delle pubblicazioni o dei lavori scientifici svolti in esito al programma di ricerca;
- 4) l'impegno a cedere al responsabile della riserva il materiale naturalistico raccolto;
- 5) l'impegno a evidenziare nelle pubblicazioni scientifiche, derivanti dalla ricerca, che quest'ultima è stata resa possibile con il consenso e sotto la supervisione degli organi di gestione della riserva istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare.

I programmi di ricerca interessanti la pesca marittima dovranno essere conformati alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali concernenti la ricerca scientifica per la pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 anche ai fini del loro finanziamento.

Art. 10. (Modalità di accesso e di visita del pubblico). L'accesso del pubblico all'interno delle aree di riserva è consentito, conformemente alle disposizioni previste in materia dal decreto istitutivo, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo tecnico-scientifico e la commissione di riserva.

Il responsabile della riserva marina «Capo Rizzato», approva le tariffe massime per tutti i servizi resi da enti, società, associazioni, autorizzati all'esercizio di attività rientranti nelle finalità istituzionali della riserva.

Potrà essere disposta la sospensione delle visite e di ogni altra attività antecedentemente autorizzata, per comprovate esigenze di salvaguardia ecologica o di sicurezza della vita umana in mare.

Le visite guidate, anche subacquee, sono finalizzate allo scopo didattico-educativo-divulgativo e sono condotte con l'ausilio del personale all'uopo autorizzato. Le immersioni subacquee, l'ancoraggio di natanti, le attività turistico-balneari e ogni altra attività rilevante sotto il profilo della tutela ecologica della riserva, vengono regolamentate dall'Ente gestore, sentita la commissione di riserva.

Art. 11. (Attività di pesca professionale e sportiva).

Nell'area di riserva generale l'attività di pesca professionale da parte dei pescatori residenti nell'area di riserva e di pesca sportiva da parte dei visitatori della riserva potrà essere effettuata soltanto se autorizzata dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva, ed alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo ente.

Condizioni imprescindibili per l'adozione del provvedimento autorizzativo e l'accertamento tramite il comitato consultivo tecnico-scientifico, della compatibilità dell'attività di pesca da autorizzare con le primarie esigenze di tutela della integrità dell'ambiente marino della riserva.

L'attività eventualmente autorizzata potrà essere sospesa, in qualsiasi momento, dal responsabile della riserva, allorché lo richiedano esigenze di tutela ambientale.

Nella determinazione dei limiti all'esercizio dell'attività di pesca in relazione allo «sforzo di pesca» ammissibile nella riserva, sarà data priorità alla pesca professionale.

Art. 12. (*Attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*). Durante le visite alla riserva sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

Le riprese professionali fotografiche, cinematografiche e televisive, a scopo commerciale e con fini di lucro, devono essere autorizzate dal responsabile della riserva sentita la commissione di riserva, su richiesta scritta degli interessati indicante:

- la durata e i metodi della ripresa;
- l'oggetto, gli scopi e il tipo di diffusione delle pellicole e/o del filmato;
- il personale incaricato delle riprese e il responsabile del programma.

In caso di autorizzazione, le riprese sono subordinate al pagamento di un diritto il cui ammontare è stabilito dal responsabile della riserva d'intesa con la commissione di riserva, ed è comprensivo delle spese di assistenza e di vigilanza affrontate per il

personale ed i mezzi impiegati a tal fine.

Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dal responsabile della riserva, comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare le specie vegetali e l'ambiente naturale della riserva in genere.

Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione o la prosecuzione dell'attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi della riserva.

Il responsabile del programma delle riprese è tenuto a far pervenire al responsabile della riserva copia delle pellicole, delle diapositive e dei nastri magnetici di registrazione delle riprese effettuate.

In ogni caso il responsabile della riserva ha diritto di rivedere la produzione prima della sua presentazione esterna e dell'utilizzazione a qualsiasi fine e di disporre eventuali modifiche formali.

In sede di diffusione delle pellicole o del filmato dovrà essere chiaramente indicato che le riprese sono state autorizzate dagli organi di gestione della riserva naturale marina di «Capo Rizzuto», istituita con decreto del Ministero dell'ambiente.

Art. 13. (*Associazioni ambientaliste*). Il responsabile della riserva, sentita la commissione di riserva, può stipulare protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato e ambientaliste riconosciute dalla legge, al fine di una proficua collaborazione per il conseguimento delle finalità della riserva.

Art. 14. (*Vigilanza*). Alla capitaneria di porto di Crotona è affidato il coordinamento della vigilanza sulle attività condotte nell'area di riserva marina ed il perseguimento, unitamente a tutti gli organi di polizia, delle eventuali violazioni alle disposizioni attuative emanate con ordinanza del capo del compartimento marittimo di Crotona delle altre leggi vigenti.